

«IL PARROCO NON DEVE FARE TUTTO»

Alcune considerazioni sull'esercizio del ministero pastorale

SOMMARIO: I. FEDELI TIMIDAMENTE RICONOSCIUTI COME SOGGETTI ATTIVI IN PARROCCHIA – II. LA PARROCCHIA, SOGGETTO DI DIRITTO IN SENO ALLA CHIESA PARTICOLARE – III. L'UFFICIO DEL PARROCO COME MINISTERO DI PRESIDENZA – IV. LA COLLABORAZIONE DEI FEDELI AL MINISTERO PASTORALE – V. A MO' DI CONCLUSIONE

È con vero entusiasmo che ho accettato di collaborare a questo omaggio a F. Coccopalmerio. Ne sono onorato non solo a motivo della carriera dell'interessato e del suo apporto alla scienza canonica, ma anche per le affinità dottrinali delle nostre rispettive ricerche e pubblicazioni. Affinità particolarmente rilevanti nello studio dell'istituzione parrocchiale.

Le figure della parrocchia ereditate dal passato sono oggi oggetto di profonde mutazioni, segnali delle più ampie trasformazioni che stanno interessando le Chiese locali, in particolare in Occidente, e i loro rapporti con il contesto sociale più generale. L'epifenomeno di questi mutamenti è senza alcun dubbio la diminuzione del numero di preti. Tuttavia, l'essenziale si gioca più in profondità, cioè nella crisi di trasmissione della fede, legata principalmente all'emergenza di una cultura del soggetto, a partire dal XII secolo, e alle sue conseguenze sociali e politiche, tra le quali val la pena richiamare l'uscita dal regime di cristianità, la modernità e i suoi valori, la cultura urbana contemporanea, i nuovi rapporti col tempo e lo spazio, la fine della «civiltà parrocchiale».

Le figure tradizionali della parrocchia e le sue stesse rappresentazioni attuali sono diventate problematiche. Questa istituzione più che millenaria ha tuttavia risorse prodigiose che, oggi come ieri, possono permetterle di realizzare la sua missione. Il suo futuro dipende

dalla sua capacità di adattarsi alla realtà per tradurre nel tessuto di una società la memoria cristiana. Essa continuerà a farlo, come nel passato, ma secondo modalità differenti.

La parrocchia è una comunità determinata di fedeli, affidata ad un «pastore proprio» (cf can. 515 § 1). Il parroco non riassume in sé tutta la parrocchia; e la parrocchia non si riduce al parroco. Vorrei riflettere sull'esercizio dell'ufficio di parroco come ministero di presidenza e, correlativamente, sulla collaborazione dei fedeli al ministero pastorale. Non si può certo negare, da parte del Codice e nella Chiesa, il timido riconoscimento dei fedeli come soggetti attivi nella parrocchia. Sarà questa la prima tappa della mia esposizione, sulla scia della riflessione di F. Coccopalmerio. In seguito, considererò la parrocchia come soggetto di diritto, condizione previa allo sviluppo della corresponsabilità battesimale di tutti e della collaborazione ministeriale di alcuni. In una terza tappa, tratterò del ministero del parroco che presiede a questo duplice sviluppo. In una quarta ed ultima tappa, esaminerò le conseguenze per ciò che concerne la partecipazione dei fedeli al ministero pastorale.

I. FEDELI TIMIDAMENTE RICONOSCIUTI COME SOGGETTI ATTIVI IN PARROCCHIA

A più riprese F. Coccopalmerio si è occupato della figura del parroco nel Codice del 1983 o, riprendendo più esattamente i termini da lui usati, della «ridefinizione concettuale dell'attività del parroco»¹. Tale attività non può limitarsi a «dare ai fedeli i beni della salvezza» e costoro non possono essere ridotti a «ricevere i beni della salvezza». L'attività del parroco deve fare in modo che i fedeli «diano» anch'essi i beni della salvezza. I fedeli non possono essere relegati in un ruolo passivo. Ecco perché il parroco deve aiutarli a riscoprire i loro

¹ Cf F. COCCOPALMERIO, «Il parroco e gli altri fedeli soggetti attivi nella parrocchia», in *La parrocchia* (= Studi giuridici 53), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997, 113-123. La presentazione degli elementi qualificanti la figura del parroco si trova in Id., «Il parroco "pastore" della parrocchia», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 6 (1993) 6-21. La sua dottrina è però già esposta nel corso tenuto alla Pontificia Università Gregoriana: Id., *De paroecia*, Ed. Pontificia Università Gregoriana, Roma 1991. Questo corso riprende studi distintamente pubblicati in precedenza: Id., «Il concetto di parrocchia nel Vaticano II», *ScCatt* 106 (1976) 123-142; Id., «Quaedam de conceptu paroeciae iuxta doctrinam Vaticani II», *Periodica* 70 (1981) 119-140; Id., «Il concetto di parrocchia nel nuovo Codice di diritto canonico», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 2 (1989) 127-142: 135-139; Id., «Il concetto di parrocchia», in *La parrocchia e le sue strutture*, EDB, Bologna 1987, 29-82.

carismi e le attività per le quali essi si sentono portati e deve formarli perché possano svolgere queste attività. Deve infine coordinare queste attività, affinché contribuiscano all'edificazione della Chiesa e alla realizzazione della sua missione.

Il nuovo Codice apre la via a questa comprensione del ministero del parroco e, correlativamente, ad una valorizzazione del ruolo attivo dei fedeli. F. Coccopalmerio l'ha mostrato in modo chiaro a partire dal canone 519, da una parte, e dai canoni 528 e 529, dall'altra.

Il canone 519 parla dell'apporto dei laici (*operam conferentibus christifidelibus laicis*). Di fronte al rischio di comprendere il loro contributo semplicemente come un aiuto al parroco, il nostro collega si poneva in modo molto corretto questa domanda: «Se il parroco fosse in grado di fare tutto da solo, sarebbe ancora necessario il suddetto apporto dei laici?»². Quanto al canone 528 § 1, esso sembra limitare l'azione dei fedeli laici alla evangelizzazione di «quelli che sono lontani dalla pratica religiosa e non professano la vera fede» (*ib.*; cf can. 225 e can. 776). In compenso, il canone 529 § 2 offre una comprensione pienamente soddisfacente, dal momento che prevede che «il parroco riconosca e promuova il ruolo che hanno i fedeli laici nella missione della Chiesa, favorendo le loro associazioni che si propongono finalità religiose». Qui l'attività dei laici non è un «aiuto al parroco», ma è limitata alle loro associazioni e non direttamente radicata nella vita pastorale e sviluppata al servizio della sua missione. L'azione del parroco a favore del ruolo proprio dei laici è sottolineata felicemente soprattutto dall'espressione «fare in modo che» (*providendi ut* del can. 528 § 1) in rapporto con la Parola di Dio, data la partecipazione cosciente e attiva alla liturgia (cf can. 528 § 2). Per sostenere questa funzione del parroco nella promozione dei laici, il nostro collega, per analogia, propone qualche accostamento con la funzione del vescovo diocesano in rapporto all'apostolato dei laici (cf cann. 384 e 394)³.

Secondo F. Coccopalmerio, il legislatore del 1983 non sembra dunque essersi impegnato in modo risoluto nello sviluppo delle conseguenze che derivano da una considerazione dei fedeli come soggetti attivi in parrocchia. Al di là delle aperture suggerite dai canoni 528 § 1 e 529 § 2, nel Codice il parroco è ancora compreso come il *solo* soggetto attivo, mentre i fedeli laici sono soggetti passivi. Questa è l'opinione di F. Coccopalmerio. Tuttavia egli stesso notava altri

² F. COCCOPALMERIO, «Il parroco e gli altri fedeli», 118.

³ F. COCCOPALMERIO, «Il parroco "pastore" della parrocchia», 12-13.

passi nei quali i laici sono considerati come soggetti attivi della Chiesa e della sua missione, così in materia di catechesi (cf cann. 774 e 776), nella liturgia (cf can. 230 § 2) o nell'adempimento di incarichi ed uffici (cf can. 228 § 1)⁴.

Perché allora i canoni sulla parrocchia non hanno espressamente evocato il ruolo attivo dei laici nella catechesi (menzionandolo al can. 528 § 1), i ministeri liturgici suscettibili di venire da essi assunti (evocandoli al can. 528 § 2), o anche il loro contributo nelle opere di carità (menzionandole al can. 529 § 1) o nel governo della parrocchia (rendendo obbligatorio il Consiglio pastorale del can. 536)? Queste lacune rilevate da F. Coccopalmerio mostrano in modo evidente il carattere perfettibile del Codice, come pure la necessità di riferirsi al Concilio Vaticano II per comprendere il parroco contemporaneamente come promotore e garante dell'azione dei laici.

II. LA PARROCCHIA, SOGGETTO DI DIRITTO IN SENO ALLA CHIESA PARTICOLARE

Grazie alla sua sensibilità eminentemente pastorale, Coccopalmerio ha saputo trarre il meglio dalla normativa codiciale, non solo nell'esegesi dei canoni relativi ai laici in parrocchia, ma anche nella comprensione della parrocchia stessa, concepita come soggetto di diritto, meglio ancora *come agente nel suo complesso*, sotto la presidenza del parroco. Del resto, è sviluppando la qualità della parrocchia intesa come *persona giuridica* (can. 515 § 3)⁵, che, sulla base di molteplici riferimenti al Vaticano II (CD 30,5-7; AA 10b, 18a; AG 15b, 20a, 37a.c.), egli offre una visione della comunità parrocchiale come soggetto unitario di diritto e d'azione, non sul modello associativo, ma in quanto comunità gerarchica⁶.

⁴ F. COCCOPALMERIO, «Il parroco "pastore" della parrocchia», 13-14.

⁵ «Anche quanto si statuisce al canone 515 sulla personalità giuridica della parrocchia è un significativo indice della concezione comunitaria-attiva»: cf F. COCCOPALMERIO, «De Paroecia personalitate iuridica a Codice 1917 usque ad Codicem 1983», *Periodica* 74 (1985) 325-388; cf anche ID., «Il concetto di parrocchia nel nuovo Codice di diritto canonico», 135-136; ID., *De paroecia*, 46-49.

⁶ Coccopalmerio ricorda molto giustamente che, in una comunità associativa (*consociatio*) «tutti i membri godono di uguali diritti e il presidente non è che il *primus inter pares*. Ecco perché il voto di ciascuno è di valore uguale a quello degli altri e il voto del presidente ha lo stesso valore di uno qualsiasi degli altri membri (cf F. COCCOPALMERIO, *De paroecia*, 42). In parrocchia, uno dei membri, nel caso specifico il parroco, è gerarchicamente superiore agli altri e il suo voto ha un valore superiore a quello degli altri». Ciò non è senza conseguenze nei processi decisionali che, in

A tale scopo, F. Coccopalmerio ha sviluppato l'analogia tra la parrocchia e la diocesi: *ea quae facit Ecclesia diocesana hoc similiter facit paroecia*⁷. Personalmente parlo volentieri di Chiesa *locale* parrocchiale alla maniera della Chiesa *locale* diocesana nella prospettiva di una ecclesiologia eucaristica: la parrocchia costituisce «nella sua sede il popolo nuovo chiamato da Dio nello Spirito santo» (cf LG 26; si veda anche SC 42a). Non si può negare che tra la parrocchia e la diocesi ci sia un rapporto come tra la parte e il tutto, dal momento che, dal Codice del 1917 (can. 216; cf CIC 1983, can. 374 § 1), la diocesi dev'essere suddivisa in parti distinte, vale a dire le parrocchie (*seu paroeciae*, can. 374 § 1).

Ma la territorialità della parrocchia che, in senso canonico, «comprende tutti i fedeli di un determinato territorio» (can. 518) non è un elemento essenziale della nozione di parrocchia: ciò che la costituisce non è la sua qualità di suddivisione territoriale della diocesi. La parrocchia è eretta nella Chiesa particolare: questo è il senso della stabilità (*stabiliter constitutum*) che non si confonde con la territorialità. Giuridicamente parlando, la parrocchia esiste perché è stata eretta come tale dal vescovo diocesano (cf can. 515 § 2) per portare *in un luogo* l'integralità della missione che il legislatore designa mediante i *tria munera*: la triplice funzione di insegnamento, di santificazione e di governo di Cristo e del suo Corpo ecclesiale (cf can. 519). A questo scopo, il vescovo diocesano nomina un parroco, il quale opera in quanto «pastore proprio» e non come incaricato o subordinato, in senso giuridico, del vescovo diocesano (can. 519; cf can. 515 § 1). Ciò esprime bene il rapporto del parroco col vescovo nella comunione della Chiesa particolare, e traduce allo stesso tempo il rapporto singolare dei preti in seno al presbiterio della diocesi, di cui il vescovo è il capo (cf cann. 495 § 1 e 500)⁸.

parrocchia, non riposano sulla maggioranza dei voti, ma sull'accordo del parroco con essa. Altrettanto si dica per la rappresentanza della persona giuridica: mentre l'associazione dà mandato al suo presidente di agire in suo nome, il parroco non riceve alcun mandato dalla parrocchia che egli rappresenta per agire in suo nome (cf *ibidem*, 42). Personalmente, nella linea di alcuni canonisti francesi, qualifico la parrocchia come «comunità gerarchica»: A. BORRAS, *La parrocchia. Diritto canonico e prospettive pastorali*, EDB, Bologna 1997, 63-65; 72-76. Sul carattere non associativo della parrocchia, cf F. COCCOPALMERIO, «Il parroco "pastore"», 16-19.

⁷ F. COCCOPALMERIO, *De paroecia*, 38.

⁸ Cf A. BORRAS, «Le presbytérium à l'épreuve», *Prêtres diocésains* n. 1440 (mars-avril 2007) 141-162.

Il rapporto fra parrocchia e diocesi non è dunque puramente e semplicemente quello di una parte rispetto al tutto. Se c'è riferimento a un «luogo» – intendo questo nella prospettiva inerente alla rivelazione cristiana, cioè quella dell'incarnazione – è nel senso sia di *iscrizione* che di *traduzione* in un «territorio» che è contemporaneamente un «terreno»: la localizzazione non è un imperativo amministrativo, ma teologico. Ne va dell'inculturazione della fede, data la cattolicità del Vangelo, cioè la sua capacità di parlare ad ogni essere umano, di ogni tempo e sotto tutti i cieli.

Per la diocesi (can. 369) e più ampiamente per ogni Chiesa particolare (can. 368; cf cann. 370-371) è vantaggioso essere considerate in termini di «Chiesa locale», cioè come Chiesa realizzata *in un luogo*. In questa prospettiva ecclesiologica, la Chiesa tutta intera (*Ecclesia integra*) si sviluppa come una comunione di Chiese locali o particolari (*Ecclesiae locales seu particulares*). È Dio che, attraverso Cristo e nel suo Spirito, raduna la Chiesa *in questo luogo* per mezzo della Parola e dei Sacramenti (cf CD 11). Questi elementi costitutivi (ted. *Bauelemente*) fanno la comunione della Chiesa nella sua cattolicità, cioè nella diversità delle sue realizzazioni in funzione delle circostanze storiche, sociali, culturali... Al servizio della realizzazione della Chiesa *in questo luogo*, a garanzia della sua apostolicità e della sua comunione con le altre Chiese locali, c'è il ministero apostolico dei vescovi. Grazie all'azione dello Spirito santo, sempre riferito alla incarnazione del Figlio, alla sua morte e risurrezione, Dio edifica la Chiesa attraverso i suoi stessi mezzi – la Parola e i Sacramenti – che la nutrono e la fortificano. Dio la raduna e la invia nel contempo, perché la Chiesa non ha la propria finalità in se stessa, ma in funzione della venuta del Regno in seno alla storia, per portare la storia al proprio compimento.

Queste considerazioni ecclesiologiche ci ricordano il protagonismo intrinseco di ogni Chiesa locale o particolare nel suo «luogo proprio» e nella comunione della Chiesa tutta intera. La salvezza nella storia si opera così in una dinamica di raduno e di invio, di convocazione e di dispersione, di comunione e di missione. Questa dinamica di alleanza di Dio col suo popolo e, attraverso di esso, con tutta l'umanità implica del resto il primato dell'*Ecclesia (localis vel universa)* – in altri termini, il primato della Chiesa soggetto d'azione e di diritto – sui soggetti che la compongono, i battezzati.

Analogamente alla diocesi, la parrocchia è, come amo dire, «la Chiesa *in un luogo* per tutto e per tutti»⁹. A chiunque essa offre l'es-

⁹ A. BORRAS, *La parrocchia. Diritto canonico e prospettive pastorali*, 65-70.

senziale – il minimo necessario – per diventare cristiani e fare Chiesa. Già per questo semplice motivo essa è testimonianza di vita cristiana ai non credenti (cf AG 20a) e si presenta così come un segno della presenza salvifica di Dio per Cristo nello Spirito (cf AG 37a)¹⁰. In quanto comunità gerarchica, la parrocchia come soggetto unitario di diritto e d'azione è rappresentata dal parroco che, a motivo di ciò, agisce in suo nome, ma mai senza di essa, quali che siano le modalità attraverso le quali la comunità è associata all'elaborazione della decisione. Il paragone con l'azione eucaristica è particolarmente illuminante: essa è l'azione della Chiesa, del Corpo ecclesiale inteso nel senso di una personalità corporativa, dove la metafora del corpo suggerisce che questo non si comprende senza il capo, e viceversa!

L'azione eucaristica si basa sul concorso di tutti i membri del Corpo ecclesiale, ciascuno secondo la sua condizione e il suo ministero, ma si effettua sotto la presidenza del pastore, vescovo o presbitero, che raffigura, in essa e di fronte ad essa, Cristo, il buon pastore (cf cann. 837 § 1 e 899 § 1). Attraverso il ministero sacerdotale del vescovo o del prete, Cristo agisce nella forza del suo Spirito; egli *si* rende presente. La doppia epiclesi realizza il suo Corpo eucaristico e consolida il Corpo ecclesiale che se ne nutre. L'eucaristia è così l'azione dell'assemblea, soggetto dell'azione liturgica. Certo, *solo* l'azione eucaristica presieduta dal sacerdote è valida, per usare una terminologia giuridica. Ma nessun sacerdote, nel caso specifico un parroco, pensa di celebrare *abitualmente* l'eucaristia senza la partecipazione dei fedeli (cf SC 26a, can. 837 § 2).

L'azione eucaristica può essere presa come emblema dell'azione ecclesiale della parrocchia, intesa come soggetto di diritto *in un luogo*¹¹. Essa suggerisce il primato dell'assemblea sui fedeli, ministri e pastori compresi. Il diritto canonico di questi ultimi secoli, soprattutto nella Chiesa latina, non è stato molto sensibile al primato della *Chiesa*. Senza dubbio è sotto l'effetto dell'apporto del diritto romano come diritto colto nel XII secolo, poi, nei tempi moderni, per mimetismo con i diritti secolari che, ancora oggi, il diritto canonico si mostra più sensibile ai soggetti nella Chiesa, ai *christifideles* nella diver-

¹⁰ Cf S. DIANICH, «Parrocchia ed evangelizzazione», in P. CONTI - N. VALENTINI (edd.), *«Casa e scuola di comunione». Un nuovo volto della parrocchia* (= Teologia pastorale oggi 6), Paoline, Milano 2005, 151-160.

¹¹ Cf Y. CONGAR, «L'*église* ou communauté chrétienne, sujet intégral de l'action liturgique», in J.-P. JOSSUA - Y. CONGAR (edd.), *La liturgie après Vatican II. Bilan, études, prospective*, Cerf, Paris 1967, 241-282.

sità dei loro carismi, vocazioni, funzioni e ministeri; cioè nella diversità delle loro condizioni proprie¹².

Tramite il concetto della parrocchia come soggetto di diritto, la dottrina di F. Coccopalmerio ci porta a trarre le conseguenze istituzionali della cattolicità interna della Chiesa locale. Il Codice del 1983 rappresenta un passo in avanti rispetto ai documenti conciliari, perché si basa sulla categoria fondamentale e primaria di *christifidelis* per svilupparne la varietà di realizzazioni. A tale scopo, il legislatore la presenta molto giustamente al plurale: «i» fedeli di Cristo, che egli ci descrive, da una parte, come costituiti in popolo (si noti l'*in* con l'accusativo, che suggerisce un dinamismo) – indicando così il primato dell'*Ecclesia* – e, dall'altra, come singoli battezzati, ovvero come soggetti individuali (come diceva LG 31b, fonte autentica del can. 204 § 1), ma inseriti nella missione affidata da Dio alla Chiesa perché la eserciti nel mondo (cf can. 204 § 1 *in fine*).

Un tale approccio alla diversità inerente alla Chiesa *locale* (diocesana o parrocchiale) costituisce un superamento della separazione dominante nell'ecclesiologia postridentina fra chierici e laici, fra parroco e parrocchiani o fra amministratore e amministrati. Questa separazione riduceva i fedeli laici a un ruolo passivo. Il suo superamento non può avvenire che nella misura in cui sono onorate al meglio le richieste del Concilio Vaticano II in materia di partecipazione di tutti i fedeli alla vita della Chiesa e alla realizzazione della sua missione. È infatti nella prospettiva di ciò che si è soliti chiamare un'«ecclesiologia di comunione»¹³ che va interpretata la normativa codiciale, per ricavarne una regolamentazione della vita ecclesiale che sia davvero rispettosa della natura della Chiesa, della vocazione e della missione dei battezzati, della diversità dei carismi e ministeri, tra i quali e al servizio dei quali si esercita, in parrocchia, l'ufficio del parroco.

La valorizzazione della comunione ecclesiale nella parrocchia si radica nel fatto che questa comprende *in un luogo* una relativa diversità di carismi e di funzioni. Questa comunione parrocchiale con-

¹² La diversità delle condizioni proprie a ciascuno può essere schematicamente ridotta a tre categorie o poli (cf can. 207): i laici (sposati o celibi), i ministri (ordinati e non) e le persone consacrate (secondo le forme individuali o collettive, nella varietà degli istituti...). Nella sua esortazione apostolica postsinodale *Vita consecrata*, Giovanni Paolo II parlava al riguardo di «vocazioni paradigmatiche» (n. 55).

¹³ Cf A. BORRAS, «Ripensare la missione ecclesiale in una logica di comunione», in A. TORRESIN (ed.), *Presbiterio e Comunione. Riflessioni teologiche e pastorali*, Ancora, Milano 2007, 15-49.

cerne *de facto* tutti i battezzati, nella misura in cui essi non l'hanno rifiutata (cf cann. 751 e 1364), cioè concretamente coloro che abitano il suo territorio (cf can. 518) e coloro che fanno la scelta di frequentarla (i «parrocchiani d'elezione»). Facendo eco alla dottrina conciliare, il canone 208 dice bene che tutti i *christifideles* godono di una vera uguaglianza per quanto riguarda la loro dignità e la loro azione (can. 208; cf *LG* 32c). Ciò concerne sia i laici «impegnati» sia i laici «inquilini»¹⁴, passando per l'ampio ventaglio delle persone che si riferiscono alla parrocchia perché, in un modo o in un altro, vi trovano il nutrimento spirituale o semplicemente i riferimenti dottrinali e morali, anche i più elementari, che permettono loro di darsi «cattolici». Infatti la parrocchia è per tutti e il parroco ha la cura di tutte le anime.

Di fronte alle velleità di una pastorale elitaria (concentrarsi sui fedeli praticanti impegnati in parrocchia) o alle pretese intenzioni missionarie (abbandonare la «struttura» parrocchiale per «aprirsi» alla missione), l'istituzione parrocchiale, da se stessa, dice che essa è destinata a chiunque bussi alla sua porta. È dalla sua stessa natura che essa ricava la sua forza missionaria. È suo dovere essere per tutti, cioè per l'insieme dei battezzati che ad essa si riferiscono o partecipano alla sua vita o alla sua azione. Tutti questi *christifideles* cooperano insieme, ciascuno secondo la sua condizione propria o secondo i rispettivi compiti, all'edificazione del Corpo ecclesiale *in questo luogo* (can. 208; cf *LG* 32c).

I canoni 204 § 1 e 208 ci offrono così la base dottrinale sufficiente per fondare la corresponsabilità battesimale di tutti, secondo la diversità dei carismi e delle funzioni. Nella sua qualità di pastore proprio, il parroco ha ricevuto il compito e la responsabilità perché tutti possano scoprire, apprezzare e sviluppare la loro comune partecipazione alla vita di grazia che, in molti modi, si dispiega nella parrocchia (cf cann. 528 e 529). È in seno a questa diversità che si iscrive la collaborazione ministeriale di alcuni con incarichi (*munera*) o uffici (*officia*) molteplici e diversi: dal vicario parrocchiale o dall'eventuale diacono addetto al servizio della parrocchia, passando per le animatrici pastorali, i visitatori dei malati, i catechisti, i mem-

¹⁴ L'espressione è di Luca Bressan, che l'ha utilizzata in una riflessione sulle evoluzioni contemporanee che toccano la parrocchia e sulla loro incidenza nella pastorale: cf L. BRESSAN, «La parrocchia: gli interrogativi e le sfide che la sua evoluzione recente pone alla Chiesa, alla sua azione e alla sua riflessione», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO - ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (edd.), *La parrocchia* (= Quaderni della Mendola 13), Glossa, Milano 2005, 11-33: 30.

bri dell'*équipe* liturgica, le persone impegnate nella preparazione del battesimo o del matrimonio... L'enunciato stesso del canone 519 evoca la ministerialità propriamente detta di questi «alcuni», chierici (*cooperari*) o laici (*operam conferre*), sollecitati o invitati a collaborare con il parroco nel compimento della cura pastorale affidata a quest'ultimo.¹⁵

Prendere sul serio il ruolo di questi collaboratori, molteplici e diversi, vuol dire avere una comprensione pneumatologica della comunità parrocchiale. Analogamente al vescovo per la sua diocesi (cf *LG* 12b *in fine* et *AA* 3d *in fine*), compete al parroco dare un giudizio sull'autenticità e il buon uso dei doni spirituali; ma questo lavoro di discernimento sarà operato di preferenza coi suoi collaboratori prossimi nel ministero, nel Consiglio pastorale o con altri fedeli coinvolti. È in questo contesto della corresponsabilità di tutti e della ministerialità di alcuni che si esercita l'ufficio del parroco. Poiché lui da solo non si identifica con tutta la parrocchia e non possiede tutti i carismi, il parroco deve contare su *tutti* i fedeli e in particolare sugli *alcuni* che collaborano con lui per il compimento dell'integralità della missione (*tria munera*; cf can. 519).

III. L'UFFICIO DEL PARROCO COME MINISTERO DI PRESIDENZA

F. Coccopalmerio ha felicemente mostrato come i concetti di «pastore» e di «cura pastorale» acquistano rilievo se vengono interpretati superando la separazione fra clero e laicato, grazie ad una comprensione della parrocchia intesa come soggetto d'azione e di diritto. Non è in questa prospettiva che bisogna considerare la figura del parroco? L'analogia con l'eucaristia ci aiuta a percepire e situare la sua funzione di presidenza. Il merito di questo canonista sta proprio nel descrivere il ministero del parroco come ministero di presidenza: in quanto testa o capo (*caput*), il parroco è presidente (*praeses*) della comunità-soggetto di cui egli dirige l'azione comune, al modo di un direttore d'orchestra¹⁶, in modo che, al suo interno, la pluralità dei

¹⁵ A. BORRAS, *La parrocchia. Diritto canonico e prospettive pastorali*, 181-213.

¹⁶ Di primo acchito, la figura del «pastore», rinviando metaforicamente al «gregge», potrebbe essere intesa in modo non del tutto corretto: l'attività del pastore per il suo gregge farebbe di costui il solo soggetto attivo, riducendo il gregge ad un insieme di soggetti passivi che si limitano a ricevere (F. COCCOPALMERIO, *De paroecia*, 45). L'espressione «capo» o «presidente» insinua invece una visione concettualmente as-

fedeli trovi la sua unità. Sul piano liturgico, il parroco, in quanto presbitero, compie il ministero di presidenza quando l'assemblea nel suo insieme celebra e i suoi membri adempiono ministeri diversi e complementari. Dal punto di vista ecclesiologico, il ministero sacerdotale non può assorbire tutti i ministeri; sotto il profilo canonico, ciò deve manifestarsi nell'esercizio dell'ufficio del parroco.

Di conseguenza occorre sviluppare una normativa sul piano del diritto particolare, che sia coerente con questa comprensione dell'ufficio del parroco in quanto ministero di presidenza della parrocchia, sia nella sua figura classica di parrocchia intorno ad un solo campanile, sia nella figura odierna multiparrocchiale delle Unità pastorali.

La presidenza è certo presa in considerazione nel canone 530 che enuncia le funzioni (*functiones*), cioè le celebrazioni che competono al parroco. Inutile ricordarle tutte; basta evocare la prima e l'ultima, cioè la celebrazione del battesimo e dell'eucaristia solenne. Esse riguardano il Corpo ecclesiale di Cristo *in questo luogo*: da una parte, l'incorporazione attraverso il battesimo e, dall'altra, la comunione al Corpo eucaristico di Cristo, mediante la quale si consolida *in questo luogo* il suo Corpo ecclesiale. Ma, a parte il canone 530, il Codice non sviluppa il ministero di presidenza del parroco.

Il compito del parroco non si riduce alla presidenza liturgica. Importa sottolinearlo nel momento in cui la diminuzione del numero dei preti conduce in alcuni luoghi a riservare a lui questa funzione di presidenza e ad affidare a dei laici tutti gli altri aspetti della cura pastorale, sul piano della preparazione ai sacramenti, delle assemblee domenicali non eucaristiche, come pure compiti di catechesi ed anche di predicazione, arrivando così alla organizzazione della pastorale ed infine anche alla direzione della parrocchia. In una simile tendenza c'è il rischio tutt'altro che teorico di giungere ad una definizione residuale del ministero pastorale, relegando il prete alla sola presidenza dei sacramenti, in particolare della messa, all'assoluzione sacramentale dei peccati e all'unzione dei malati.

sai diversa. Circa la struttura della parrocchia, essa manifesta che il parroco riconduce a unità i suoi fedeli, quindi che la parrocchia è una comunità, l'unità dei fedeli e del parroco, dei fedeli sotto la direzione del parroco come capo o presidente. Circa l'attività non si sottolinea l'attività del parroco per la salvezza dei fedeli, con i fedeli che ricevono l'attività del parroco, bensì l'attività congiunta, sebbene gerarchicamente coordinata, dei due elementi della comunità (cf ancora il can. 899 § 2): F. COCCOPALMERIO, «Il parroco e gli altri fedeli», p. 122; e anteriormente cf. ID., *De paroecia*, 45.

E in effetti, alcune esperienze pastorali che si rifacevano al canone 517 § 2 hanno portato a ridurre il ministero sacerdotale ai sacramenti, provocando allo stesso tempo in laici ampiamente coinvolti nell'annuncio della Parola e nella preparazione ai sacramenti una profonda frustrazione: quella di non poter presiedere il momento culminante del percorso di preparazione catechetica o sacramentale. Come è stato fatto notare, la penuria – relativa (almeno in rapporto al passato) – di preti ha condotto a formule che possono essere qualificate come «*escamotages* apparentemente avveniristici»¹⁷.

Il ministero di presidenza del parroco consiste nel fare in modo che tutti partecipino alla missione della Chiesa *locale* parrocchiale e che ciascuno, secondo i suoi carismi, vi trovi il suo posto (cf can. 208). Ciò implica che il parroco non faccia tutto. D'altra parte, egli non ha i carismi per fare «tutto», ma Dio, per la mediazione della Chiesa, l'ha chiamato, consacrato e inviato per essere «presbitero» (cf can. 1008), cioè, secondo i termini del rituale dell'ordinazione presbiterale, «*ut probi Episcoporum Ordinis cooperatores, in pascendo grege dominico, duce Spiritu Sancto*»¹⁸.

Il suo ministero presbiterale consiste nel servire e guidare: il parroco serve la parrocchia permettendo che essa realizzi al meglio la sua missione e che, a tale scopo, i parrocchiani sviluppino i loro rispettivi carismi; d'altra parte, egli la guida, sotto la direzione dello Spirito santo, attraverso il previo discernimento dei carismi che ciò suppone e gli impulsi necessari all'ascolto della Parola di Dio, alla conversione personale e all'azione missionaria. L'ordinazione presbiterale l'ha d'altronde configurato a Cristo «attraverso l'unzione dello Spirito santo» (PO 2c, 12b). In questa duplice prospettiva, cristologica e pneumatologica, il ministero di presidenza consiste proprio nella direzione pastorale della comunità e nella promozione del ruolo di ciascuno in concertazione con tutti, al servizio della missione *in questo luogo*.

A questo proposito, mi piace evidenziare l'affermazione di F. Coccopalmerio, perché rimanga ben in vista e notata da tutti: «Il parroco non deve fare tutto»¹⁹. Il parroco non deve fare tutto per-

¹⁷ T. CITRINI, «La parrocchia come Chiesa locale», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO - ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (edd.), *La parrocchia*, 87-95: 89.

¹⁸ *De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum*, Typis Polyglottis Vaticanis. Editio Typica altera, Città del Vaticano 1990.

¹⁹ F. COCCOPALMERIO, «Il parroco "pastore"», 10; Id., «De Parochis», *Periodica*, 78 (1989) 54-112: 61.

ché non ne è in grado: non ne ha la possibilità. Ben più ancora, questo non gli compete principalmente per due ragioni: da un lato, egli deve rispettare la corresponsabilità battesimale di tutti e, d'altra parte, deve onorare la collaborazione ministeriale di alcuni. Ecco perché aggiungo volentieri, in latino per dare più forza alla mia affermazione: *Omnia non facit parochus, sed providet ut omnes secundum propriam conditionem omnia faciant*²⁰. Il parroco non fa tutto, ma fa in modo che tutti facciano tutto, ciascuno secondo la propria condizione.

Sul piano della vita parrocchiale, il ministero di presidenza del parroco acquista tutto il suo valore specialmente nella realtà del Consiglio pastorale della parrocchia (can. 536). Più che dare consigli al parroco, si tratta di un'istanza che «tiene consiglio» (ted. *sich beraten*) per permettere alla Chiesa *locale* parrocchiale di rispondere alla sua missione: i membri del Consiglio pastorale sono il riflesso della parrocchia più che i suoi rappresentanti (cf per analogia can. 512 § 2). In seno al Consiglio pastorale, il parroco presiede: egli non è in rapporto di esteriorità con i membri, ma in rapporto di alterità. Egli fa parte della parrocchia in seno alla quale e al servizio della quale esercita il suo ufficio; ma, in forza del ministero di presidenza, egli si situa anche di fronte ad essa per interpellarla sul suo dinamismo evangelico, consultarla su questioni cruciali, così com'è di fronte ad essa per radunarla e inviarla nell'azione eucaristica e nella vita quotidiana.

Con la parrocchia, di cui egli fa parte, riflessa nel Consiglio pastorale, il parroco partecipa ai processi nel corso dei quali i parrocchiani elaborano le decisioni opportune, le più giuste. In virtù della sua ordinazione presbiterale e della nomina ricevuta, il parroco prende allora le decisioni che si impongono, di cui assume la responsabilità finale di fronte sia alla parrocchia che al suo vescovo. Un simile procedimento può essere ben spiegato grazie alla distinzione tra *law-making* (*elaborare* la decisione) e *law-taking* (*prende-*

²⁰ Sono illuminanti le parole che il padre Congar scriveva più di trent'anni fa: «En tout cela aussi [nella trilogia *koinônia, martyria, diakonia*] les fidèles sont actifs, chacun selon son ou ses charismes. Dans l'Église, tout le monde fait tout, mais dans l'ordre (cf 1 Cor. 14,33), c'est-à-dire ni à la même place, ni de la même façon, ni au même titre. Ainsi est-il vrai que toute l'*ecclesia* célèbre et consacre [...], mais ce serait une erreur théologique et une hérésie liturgique de faire dire le récit de l'institution par toute l'assemblée indistinctement»: Y. CONGAR, «Place et vision du laïcat dans la formation des prêtres après le Concile Vatican II», *Seminarium* 16 (1976) 59-75: 63.

re la decisione), come dicono gli anglo-sassoni, distinzione che permette di uscire dai binari della spiacevole espressione *votum tantum consultivum*, che non rende ragione della dimensione pneumatologica della comunità parrocchiale²¹.

Una tale comprensione del ministero del parroco si impone a maggior ragione oggi, di fronte ai mutamenti culturali legati alla modernità e alla loro incidenza nei mutamenti ecclesiali in corso. E favorisce lo sviluppo di una Chiesa partecipativa, l'ascolto comunitario dello Spirito e i necessari adattamenti dell'istituzione parrocchiale alle nuove condizioni della missione (uscita dalla cristianità, crisi della trasmissione). Una simile comprensione conduce infine anche ad una reinterpretazione della *cura animarum*, ormai liberata dal monopolio ministeriale multisecolare del parroco.

IV. LA COLLABORAZIONE DEI FEDELI AL MINISTERO PASTORALE

«Il parroco non deve fare tutto». Si comprende ora che una tale affermazione non dipende semplicemente dalla diminuzione del numero di preti. È in gioco una comprensione dell'ufficio di parroco come ministero di presidenza; ma più ancora è in gioco una comprensione organica della realtà ecclesiale, nella sua «meravigliosa diversità», in tensione verso l'«ammirabile unità» (cf *LG 32a e c*). Una tale comprensione del ministero poggia sul fatto di prendere sul serio la sinodalità ecclesiale e in definitiva la cattolicità della Chiesa che la fonda e la costituisce.

Il ministero pastorale del parroco s'inscrive ormai nella sinodalità ecclesiale: il parroco non agisce più da solo. Egli deve dunque favorire una feconda interazione tra i fedeli e i loro ministri, pastori compresi: il parroco non agisce più in maniera isolata. La realtà della vita parrocchiale nelle nostre diocesi, del resto, ci insegna che il parroco non può più comportarsi in quel modo. Delle due cose, l'una: o il parroco collabora con i fedeli, con i diversi gruppi incaricati di compiti specifici e con le altre istanze di concertazione pastorale o di gestione economica, e in questo caso la vita parrocchiale si sviluppa e non c'è motivo di dubitare dell'impegno di molti e del loro contributo, come soggetti attivi, per l'irradiamento del vangelo della parrocchia o Unità pastorale nell'ambiente umano circostante. O invece

²¹ Cf A. BORRAS, «Petite apologie du Conseil pastoral de paroisse», *NRT* 114 (1992) 371-390; 558-576.

il parroco non collabora e la vita parrocchiale vegeta, perché il parroco non ha né il tempo, né l'energia di fare tutto da solo; e in questo caso, ci sono buoni motivi per temere un rapido disgregarsi delle relazioni tra i gruppi parrocchiali e alla fine il dissolvimento del tessuto parrocchiale.

Parlo volentieri di una nuova *gouvernance*, suggerendo con questo termine una direzione pastorale multipolare e articolata in varie reti, una gestione di attori differenti (il parroco, i catechisti, il diacono, altri animatori della pastorale, visitatori dei malati...) in un dialogo con istanze diverse (Consiglio pastorale, diversi comitati della pastorale, gruppo liturgico, Consiglio degli affari economici, curia diocesana...) ²².

Occorre prendere sul serio la realtà ecclesiale, la cultura circostante, le legittime attese di partecipazione, la recezione dei grandi temi conciliari come la vocazione e la missione di tutti i battezzati... È il compito del diritto ecclesiale in vista di una appropriata inculturazione della fede. Certo, il Codice del 1983 può solo rimanere su un piano generale, visto che la sua normativa è per la Chiesa latina nel suo insieme. Spetta invece al diritto particolare tener in conto la realtà ecclesiale e la cultura circostante per fare in modo che la sua normativa favorisca una cooperazione attiva e responsabile dei parrocchiani non solo a causa di una cultura democratica, ma in virtù della sinodalità ecclesiale promossa dal Vaticano II e man mano avviata nella prassi pastorale grazie alla sua ricezione. Siamo usciti dalla «civiltà parrocchiale» di tipo rurale olistico con il suo personaggio

²² Parlo volentieri di una nuova *gouvernance* in riferimento allo studio di O. BOBINEAU, *Dieu change en paroisse. Une comparaison franco-allemande* (= Sciences des Religions), Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2005; in particolare 266-275. Il concetto di *gouvernance* suggerisce l'idea di pilotaggio in un complesso contesto di molteplici mutazioni (sociali, culturali, ecclesiali...). Questo studio etnologico di due situazioni diverse rivela come, nonostante le differenze fra la Chiesa in Germania e la Chiesa in Francia e le loro rispettive relazioni con lo Stato e la società civile, ci sono somiglianze e convergenze per quanto riguarda il funzionamento parrocchiale, la gestione della vita ecclesiale, le relazioni fra gli attori impegnati nella pastorale, il ministero del parroco... In ambedue le situazioni studiate si è passati da «una comunità, un governatore, dei governati» a «parecchie comunità, un coordinatore, dei governanti» (p. 275). La sociologia aiuta ad adeguare una normativa ai funzionamenti reali senza perdere di vista la comprensione teologica del ministero ordinato e l'originalità dell'ufficio del parroco. Cf A. BORRAS, «*Équipes* pastorali parrocchiali: la sfida del lavoro in *équipe* e la posta in gioco di un nuovo modello di direzione. Una prospettiva nell'ambito francofono», in L. SORAVITO - L. BRESSAN (edd.), *Il rinnovamento della parrocchia in una società che cambia*, Messaggero - Facoltà Teologica del Triveneto, Padova 2007, 117-152: 147-152.

«centrale», il parroco, le cui parole e decisioni difficilmente potevano essere contestate. Questo funzionamento è ormai passato. Il parroco deve ormai fare i conti con altri... È meglio ricordarlo ancora una volta: «Il parroco non deve fare tutto!»

Né solo, né isolato, il parroco non può tuttavia rinunciare alla sua responsabilità *personale* nell'esercizio dei *tria munera* – l'integralità della missione – che egli si è visto attribuire nella sua qualità di «pastore proprio» (cf can. 519). Nel contesto delle evoluzioni in corso, non si può negare la tensione tra l'esercizio personale del ministero e le necessarie collaborazioni da instaurare, sia attraverso la promozione della corresponsabilità battesimale di tutti, sia attraverso lo sviluppo della ministerialità diversa e molteplice di alcuni. P. Pavanello ha descritto questa tensione in questi termini: «Il ministero del parroco [si situa] tra l'esercizio diretto del triplice *munus* pastorale e la promozione della ministerialità nella comunità»²³. Documenti romani di questi ultimi anni hanno anche mostrato come diverse Congregazioni erano preoccupate di salvaguardare l'originalità del ministero sacerdotale²⁴ e allo stesso tempo di promuovere la collaborazione del tutto augurabile e spesso anche necessaria dei fedeli laici alla pastorale²⁵. Queste preoccupazioni sono legittime. Alcuni amerebbero fossero più segnate da una fiducia congenita nell'*Ecclesia*, dove lo Spirito non cessa di distribuire i suoi doni.

La dottrina canonica ha tutto da guadagnare ad integrare nella sua riflessione le raccomandazioni indirizzate alle Chiese dalla Commissione *Fede e Costituzione* del Consiglio ecumenico delle Chiese, ri-

²³ P. PAVANELLO, «La parrocchia nell'attuale Codice di Diritto canonico: una normativa in tensione fra la tradizione post-tridentina e un nuovo modello di parrocchia», in L. SORAVITO - L. BRESSAN (edd.), *Il rinnovamento della parrocchia*, 67-87: 74.

²⁴ Cf l'Istruzione interdicasteriale sulla collaborazione dei fedeli laici al ministero dei preti *Ecclesiae de mysterio* (15-08-1997), in *Enchiridion Vaticanum*, vol. XVI, EDB, Bologna 1999, 671-740; l'Istruzione della Congregazione per il Clero *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale* (04-08-2002), in *Enchiridion Vaticanum*, vol. XXI, EDB, Bologna 2005, 767-869; l'Istruzione della Congregazione per il Culto divino *Redemptionis sacramentum* (25-03-2004), in *Enchiridion Vaticanum*, vol. XXII, EDB, Bologna 2006, 2187-2372.

²⁵ Riprendo volentieri i termini stessi di Giovanni Paolo II nel 2001, nel suo discorso all'Assemblea plenaria della Congregazione del Clero: «La collaborazione di altri che non hanno ricevuto questa configurazione sacramentale a Cristo è auspicabile e spesso necessaria. Questi, tuttavia, non possono surrogare in alcun modo il compito di pastore proprio del parroco [...]. Sarà pertanto necessario guardarsi da qualsiasi forma che, di fatto, tenda ad esautorare la guida del presbitero parroco, perché verrebbe ad essere snaturata la fisionomia stessa della comunità parrocchiale» (*Enchiridion Vaticanum*, vol. XXI, EDB, Bologna 2005, 775).

guardanti la triplice modalità di esercizio del ministero pastorale: personale, collegiale e comunitaria²⁶. Questi tre aggettivi dicono soprattutto il riferimento ad un singolo fedele («uno»), ad un insieme di fedeli («alcuni») o alla totalità della comunità («tutti»). Il ministero è sempre una realtà articolata: alla comunità al cui servizio è preposto («tutti»), a colleghi – confratelli o consorelle – con cui viene svolto («alcuni») e a colui che ne è titolare («uno»).

C'è la modalità *personale* in quanto il ministero è sempre un ufficio (*officium*) o un incarico (*munus*) affidato ad una persona quale titolare. La comunità ecclesiale conta su di lui per assicurare un servizio in suo nome, cioè *ex mandato Ecclesiae*, in modo che è dinanzi ad essa che il ministro si rende responsabile di quanto gli è stato chiesto o affidato. Il ministro è quindi titolare di doveri e diritti, nonché di prerogative o facoltà o poteri inerenti all'ufficio o all'incarico. Questa modalità di esercizio rappresenta quindi la dimensione propriamente personale.

La seconda modalità, che viene spesso chiamata *collegiale*, è a mio parere meglio definibile come *collettiva*, in quanto l'aggettivo «collegiale» ha giuridicamente un senso tecnico preciso riferendosi ad un «collegio», cioè ad un insieme di persone in cui «i membri determinano la sua azione, concorrendo nel prendere le decisioni, con pari diritto o meno, a norma del diritto e degli statuti» (can. 115 § 1). L'aggettivo «collettivo», invece, è descrittivo: fa semplicemente riferimento ad un gruppo, un insieme di persone, ma senza indurre il modo in cui i membri contribuiscono a formare la volontà del gruppo. Questa seconda modalità accenna al fatto che un ministero fa spesso riferimento ad altre persone impegnate anch'esse, in un modo o nell'altro, nel compimento dell'ufficio o dell'incarico. Queste altre persone possono essere parimenti titolari dello stesso ufficio o incarico, ad esempio un gruppo di parroci in solido (can. 517 § 1) o un gruppo di catechisti parrocchiali. Un'altra possibilità è però che, intorno al titolare di un ministero, altri abbiano un ruolo di collaborazione, ad esempio i membri del Consiglio episcopale o i membri del gruppo previsto dal canone 517 § 2, intorno al moderatore.

La terza modalità di esercizio del ministero è quella *comunitaria*, nel senso che i ministeri sono sempre al servizio della comunità – e non dei loro rispettivi titolari! I ministeri dispongono le co-

²⁶ Si tratta del documento detto «di Lima»: FEDE E COSTITUZIONE, Battesimo, Eucarestia e Ministero [BEM], III parte, n. 26, in *Enchiridion Oecumenicum*, vol. I, EDB, Bologna 1986, 1391-1447: 1434.

munità a compiere la loro missione in questo mondo, cioè i *tria munera* del Corpo ecclesiale, che sono fondamentalmente e in linea di principio il triplice *munus* di Cristo. Questa terza dimensione è proprio quella dell'intrinseco collegamento tra *ministerium* ed *Ecclesia*, che la recente teologia dei ministeri va riscoprendo da cinquant'anni a questa parte²⁷.

Questa triplice articolazione è attestata fin dalle origini della Chiesa²⁸. Sul piano parrocchiale, la dimensione personale viene rappresentata nella figura del parroco, pastore proprio di una o di più parrocchie in Unità pastorale («uno») e la dimensione collettiva negli altri fedeli che collaborano con lui o tra di loro, ma sempre collegati al parroco («alcuni»). La dimensione comunitaria è proprio l'articolazione del ministero di presidenza del parroco e degli altri ministeri, con lui o tra di loro, con la parrocchia, sia in quanto singola parrocchia intorno ad un solo campanile, sia nella sua figura odierna delle Unità pastorali.

A mio giudizio, è importante valorizzare questa triplice dimensione del ministero in seno alla Chiesa cattolica, in special modo a quella latina²⁹. Il diritto particolare ha qui un ruolo decisivo da giocare. Gli sviluppi dottrinali presentati fin qui possono trovare i loro indispensabili prolungamenti nel diritto particolare della diocesi e della Conferenza episcopale, o addirittura di un eventuale concilio particolare. Vorrei concludere con qualche suggerimento in grado di contribuire, a partire dal diritto canonico, ad una fruttuosa recezione del Vaticano II in materia di collaborazione al ministero pastorale in parrocchia³⁰.

²⁷ Questo binomio di Chiesa e ministero costituisce un nuovo paradigma che sostituisce quell'altro paradigma del secondo millennio, cioè la relazione tra sacerdozio ed eucaristia. Cf in proposito L. VILLEMEN, *Pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction. Histoire théologique de leur distinction* (= Cogitatio fidei 228), Cerf, Paris 2003; cf anche la mia recensione, che ne trae alcune conseguenze in campo canonico, per quanto riguarda i ministeri: A. BORRAS, «Ordre et juridiction: les enjeux théologiques actuels de l'histoire d'une distinction. À propos d'un ouvrage récent», *RTL* 34 (2004) 76-99.

²⁸ Si vedano le allusioni neo-testamentarie commentate da H. LEGRAND, «Le rôle des communautés locales dans l'appel, l'envoi, la réception et le soutien des laïcs recevant une charge ecclésiale», *MD* 215 (1998) 9-32: 13-22.

²⁹ Per molti secoli, la Chiesa cattolica latina si è trovata a proprio agio, valorizzando, talvolta in modo esclusivo, la dimensione personale («uno»). Ma, secondo me, questa valorizzazione si è compiuta a detrimento di un'attuazione della dimensione cosiddetta collegiale, o meglio collettiva («alcuni»), che invece era tenuta in grande onore soprattutto nelle Chiese d'Oriente e nella Comunione anglicana, e della dimensione comunitaria («tutti»), valorizzata nelle Chiese provenienti dalla Riforma del Cinquecento.

³⁰ In uno studio recente, ho mostrato come, in Belgio, le Unità pastorali abbiano contribuito ad una recezione originale di alcuni grandi temi del Vaticano II: A. BOR-

La dimensione comunitaria trova la sua realizzazione più emblematica nel Consiglio pastorale della parrocchia (o dell'Unità pastorale, cf can. 536). Ho parlato sopra di questa istanza, in relazione al ministero di presidenza del parroco. Adesso voglio sottolineare come questa istanza sia un luogo dove può – e deve – forgiarsi il «noi» dei parrocchiani, tutti insieme e ognuno per la sua parte, per verificare la vitalità evangelica della parrocchia – o dell'Unità pastorale – in quanto soggetto di diritto e l'irradiazione della testimonianza dei parrocchiani nell'ambiente circostante. È compito del diritto particolare elaborare una normativa che traduca il primato dell'*Ecclesia* e i mezzi che si dà la parrocchia (o l'Unità pastorale) in Consiglio per esprimere questa qualità essenziale alla sua personalità giuridica pubblica (cf can. 515 § 3), cioè la sua capacità di azione *nomine Ecclesiae* (cf can. 116 § 1). Al diritto particolare tocca pure precisare le condizioni e le modalità di funzionamento del Consiglio pastorale, chiamato a *elaborare* decisioni (*law making*) che spetterà al parroco *prendere* (*law taking*), in ragione della sua ordinazione sacerdotale e in virtù del suo ufficio.

Quanto alla dimensione collettiva della collaborazione di alcuni al ministero pastorale, essa concerne anzitutto la diversità degli incarichi (*munus*) e, se necessario, degli uffici (cf can. 145). Nelle nostre diocesi dell'Europa occidentale e dell'America del Nord, la vita parrocchiale ci pone già di fronte al dato di numerosi laici, in genere volontari, che partecipano in modo attivo all'animazione della loro parrocchia o della loro Unità pastorale: catechisti, visitatori dei malati, membri dei gruppi liturgici, responsabili della pastorale del battesimo, *équipes* per la preparazione al matrimonio, accompagnatori delle famiglie in lutto, persone coinvolte nella gestione economica e finanziaria, volontari della *Caritas*... In linea di massima, l'idoneità di questi fedeli è stata verificata ed essi sono oggetto di una chiamata della Chiesa, comunque essa sia avvenuta (da parte del parroco, del responsabile dell'*équipe* o dell'animatore del gruppo, ecc.).

Sotto il profilo canonico, l'incarico che essi hanno ricevuto non è un ufficio nei termini del canone 145. Ciò non toglie che, per un corretto svolgimento dei loro compiti e in vista di un buon ordine ecclesiale, sia importante che il diritto particolare qualifichi questi ministeri indispensabili alla vita parrocchiale, precisando qualche principio generale. Penso in particolare alla necessità di una designazio-

RAS, «La voie belge des Unités pastorales», in J.-P. SCHOUPE (ed.), *Vingt-cinq ans après le Code. Le droit canon en Belgique* (= Droit et Religion 1), Bruylant, Bruxelles 2008, 75-97.

ne *formale* da parte del parroco (anche se la chiamata è stata messa in atto da altri fedeli) per rafforzare negli interessati la coscienza di esercitare questi compiti a nome della parrocchia; penso alla descrizione almeno generale della loro missione, alla determinazione della sua durata nel tempo, come alla determinazione del responsabile parrocchiale, parroco o altro soggetto, da cui essi dipendono, alla previsione di un ricorso o di una mediazione in caso di litigio... Penso sarebbe bene anche che il diritto particolare considerasse l'eventualità di un'investitura liturgica, semplice e sobria, per sottolineare la natura propriamente ecclesiale del servizio reso da questi fedeli e la preghiera della comunità a loro riguardo³¹. Non si tratta di prevedere degli statuti per ciascuno di questi incarichi (catechisti, visitatori di malati...), ma piuttosto uno statuto unico per questi volontari che esercitano un *munus* in parrocchia.

A *fortiori* il diritto particolare dovrà prevedere una normativa per i fedeli che esercitano un ufficio propriamente detto. Penso in particolare agli animatori laici in pastorale, per lo più remunerati. Nel caso specifico, bisognerà preoccuparsi di armonizzare il contratto di lavoro e la lettera di missione, nel rispetto delle disposizioni civili del diritto del lavoro in vigore e dell'originalità ecclesiale dell'incarico loro affidato. Questi fedeli laici collaborano al ministero pastorale in diversi settori della vita parrocchiale, soprattutto la catechesi o più largamente il ministero della Parola, ma anche nella pastorale dei sacramenti, prendendosi a carico la preparazione al battesimo, alla prima comunione, alla confermazione e al matrimonio.

Va anche detto che il loro ufficio li porta non solo ad una collaborazione più stretta col parroco, ma anche a compiti vicini alla presidenza liturgica, se non al ministero ordinato. La collaborazione di questi fedeli laici non si riduce certo a dei compiti di supplenza. Ma l'esperienza ci mostra anche le possibili confusioni di ruolo, la difficile articolazione dei ministeri, i conflitti di legittimità (per i preti, legittimità in virtù dell'ordinazione; per i laici, legittimità in virtù della competenza o della preparazione)...³² Ecco perché, oltre ad una buona normativa per regolare questa pluriministerialità, sarà necessario, sul

³¹ Cf ad esempio L.-M. CHAUVET, «Le peuple de Dieu et ses ministères. Approche théologique», *Prêtres diocésains* n. 1280 (mars-avril 1990) 127-155; H. LEGRAND, «Le rôle des communautés locales», 23-32; A. BORRAS, «Quelle régulation canonique pour les ministères de laïcs? Du Code au droit particulier», *Studia canonica* 40 (2006) 31-52.

³² Cf A. BORRAS, «L'articulation des ministères: de la théologie à la lettre de mission», *Esprit & Vie* 179 (2007) 1-14.

piano dei decreti singolari di provvisione degli uffici, precisare la missione affidata *in casu*, i compiti assegnati, i diritti, doveri e competenze di ogni genere, specialmente le facoltà (in particolare per quanto riguarda la celebrazione del battesimo, can. 861 § 2)³³.

Per tutti questi fedeli laici che esercitano un incarico o un ufficio, remunerati o volontari, è importante sviluppare l'idea di svolgere un ministero con altri e il senso di appartenenza ad un gruppo, se non a un corpo (si prenda come esempio il gruppo dei catechisti). Un simile obiettivo potrà essere raggiunto attraverso diverse strade: con una introduzione parenetica alla normativa, ma soprattutto con il diritto particolare, attraverso disposizioni che prevedano una formazione iniziale, parzialmente o integralmente comune, che incoraggiino collaborazioni molteplici e tempi di formazione continuata, che indichino l'importanza di vivere insieme esercizi spirituali o celebrazioni diocesane...

Benché il diritto non sia l'unico fattore in grado di forgiare questa mentalità ministeriale comune a degli animatori laici in pastorale, esso può comunque contribuirvi per una parte non trascurabile. Il diritto particolare deve in ogni caso sviluppare questa prospettiva troppo poco presente nel Codice, cioè il lavoro in *équipe* – prospettiva che gli anglo-sassoni chiamano il *collaborative ministry*³⁴. Un ministero è sempre un incarico che si riceve dalla Chiesa e al quale si partecipa con altri e a beneficio della comunità. La promozione di una tale mentalità ministeriale, specialmente attraverso il diritto particolare, sarà un eccellente antidoto alla tentazione di monopolizzare i compiti, di sottomettere un incarico a interessi privati, come pure alla tentazione di creare baronie parrocchiali che fanno credere ai loro titolari di essere i soli ad esercitare (bene) quel ministero perché essi hanno finito per appropriarsene. A tale scopo, il diritto particolare non trascurerà di richiamare alcuni principi di deontologia, indispensabili per l'esercizio del ministero (doveri di reciproca fraternità, di lealtà, di confidenzialità, di riservatezza...) ³⁵.

Last but not least, è importante menzionare la realtà delle *équipe*

³³ Sul piano parrocchiale, questi fedeli laici non cooperano al potere di giurisdizione propriamente detto (cf can. 129 § 2). In generale, ciò si verifica solo nell'ambito giudiziario per i giudici laici.

³⁴ Rimando volentieri al documento della Conferenza dei vescovi d'Inghilterra e Galles, *The Sign We Give. Report from the Working Party on Collaborative Ministry*, Londra 1995.

³⁵ Cf L.-L. CHRISTIANS (ed.), *La déontologie des ministères ecclésiaux* (= Droit canonique), Cerf, Paris 2007; in particolare A. BORRAS, «Esquisse d'une déontologie du ministère ecclésial», 21-56.

pastorali» che esistono sotto forme diverse in molte diocesi, come è il caso in Francia o in Belgio. Di fatto, in molti casi, gli orientamenti diocesani o le disposizioni canoniche che le riguardano si sono ispirate al canone 517 § 2. Personalmente, come del resto il mio collega F. Coccopalmerio, ho sempre ritenuto che la formula prevista da questo canone sia una formula che configura eccezioni³⁶. Essa ha certo il merito di esistere nel Codice come eco di pratiche in corso in America latina, ma non può costituire la norma in base alla quale bisognerebbe assicurare la cura pastorale in parrocchia. Ciò significherebbe infatti, a lungo andare, ipotecare la comprensione teologica del ministero presbiterale e la sua attuazione canonica più tradizionale nell'ufficio del parroco. In compenso, è importante tirare tutte le conseguenze dalla collaborazione dei chierici e dei laici, evocata nella descrizione stessa del parroco (cf can. 519 *in fine*).

Ecco perché difendo la formula dell'«*équipe* pastorale parrocchiale», come la si può vedere in atto in Francia, in Québec e in Belgio. È interessante rilevare che, almeno all'inizio, questa formula era – e a volte è ancora – giustificata a partire dal canone 517 § 2³⁷. Ritengo che questa formula debba essere concepita non come un'eccezione canonica, né come un *bricolage* pastorale inventato a motivo della penuria dei preti, ma come un gruppo ben finalizzato, la cui missione è di essere associato alla direzione della parrocchia con il parroco. A tale scopo, attorno al parroco, alcuni fedeli idonei sono chiamati a «partecipare all'esercizio della cura pastorale». Certo, questa formula, da sé, non dice niente, *de se nihil dicit*³⁸. La riprendo semplicemente per significare che questi altri fedeli non sono titolari della cura pastorale. Di diritto, questa spetta al parroco; gli altri fedeli vi partecipano in forza della loro idoneità e in virtù di un mandato del vescovo diocesano. Costui affida questo incarico di collaboratori strettamente associati al ministero pastorale del parroco, in compiti e secondo modalità da precisare, escludendo comunque ciò che richiede l'ordinazione sacerdotale.

Questi fedeli sono giudicati idonei, cioè in possesso delle qualità

³⁶ A. BORRAS, *La parrocchia. Diritto canonico e prospettive pastorali*, 177-183.

³⁷ Cf A. BORRAS, «L'équipe pastorale de paroisse, une exclusivité du can. 517?», in A. WEIS - ST. IHLI (edd.), *Flexibilitas iuris canonici. Festschrift für Richard Puza zum 60. Geburtstag* (= *Adnotationes in Ius canonicum* 28), Peter Lang, Frankfurt a. M. 2003, 223-240; ID., «Les équipes pastorales de paroisse. Le défi du travail en équipe et l'enjeu d'une nouvelle gouvernance», *Transversalités* 101 (2007) 253-278.

³⁸ F. COCCOPALMERIO, *De paroecia*, 109.

richieste (cf can. 228 § 1), in funzione di carismi che sono i loro, nel caso specifico i carismi che determinano delle attitudini alla direzione pastorale. Il fondamento teologico della loro partecipazione all'esercizio della cura pastorale è e rimane il loro battesimo o, per meglio dire, i sacramenti dell'iniziazione cristiana, assieme ai carismi che lo Spirito santo ha donato loro e che la Chiesa discerne, attraverso le istanze designate a questo scopo. Non è dunque il sacramento dell'ordine che fonda la concessione di questo incarico ai fedeli, ma la chiamata della Chiesa, per la mediazione del vescovo diocesano, sulla base dei loro carismi.

Circa la questione di sapere se si tratta di un ufficio non c'è ancora una vera convergenza dottrinale. A mio parere, c'è spazio per considerare questo incarico come un ufficio propriamente detto, ai sensi del canone 145, purché si tratti di partecipare con altri all'esercizio della cura pastorale, in un'*équipe* attorno ad un parroco propriamente detto (cf can. 519 *in fine*). Non si può parlare di ufficio qualora ci si trovasse nel caso dell'applicazione del can. 517 § 2, in cui si tratta di una formula di eccezione (in mancanza o in attesa di un parroco).

Questo ufficio di collaboratori pastorali «in *équipe*» col parroco sarà costituito stabilmente, cioè eretto in quanto tale, con gli obblighi e i diritti inerenti all'incarico, definiti o dal diritto particolare, ad esempio gli statuti diocesani relativi a questo ufficio, o dal decreto singolare di provvisione (can. 48; cf can. 145 § 2). Le pratiche in corso di «*équipes* pastorali parrocchiali» incoraggiano a tracciarne un bilancio insieme pastorale, teologico e canonico. Sulla base di un'intelligenza teologica di queste pratiche di *collaborative ministry* «attorno al parroco», i canonisti opereranno un discernimento pastorale delle situazioni col rigore proprio della loro disciplina, al fine di stabilirne la coerenza dottrinale e pratica. Così essi contribuiranno all'elaborazione di un diritto particolare, in armonia con le acquisizioni maggiori del Vaticano II e con la tradizione canonica.

V. A MO' DI CONCLUSIONE

È importante andare oltre il Codice, sia in certe scorie del suo dispositivo, sia nell'immaginario rurale ad esso sotteso: da una parte, il Codice del 1983 contiene ancora vestigia di una ecclesiologia basata sulla separazione clero-laicato e, d'altra parte, rinvia implicitamente a rappresentazioni superate dell'istituzione parrocchiale, in cui la de-

scrizione del ministero del parroco lo lascia immaginare come principale agente di prossimità, in seno ad una popolazione poco numerosa³⁹.

Nei mutamenti che stanno toccando l'istituzione parrocchiale di questi tempi, il ministero di presidenza del parroco favorisce una «nuova *gouvernance*», che rende meglio visibile la cattolicità della Chiesa *locale* parrocchiale. In effetti, essa iscrive la guida pastorale nella sinodalità ecclesiale (il parroco non agisce più da solo) e nel contempo assicura un'interazione tra i fedeli e i loro ministri, pastori compresi (il parroco non agisce più in modo isolato). I parroci devono comprendere il loro ministero in modo diverso rispetto ai parroci del passato che hanno operato in maniera più isolata gli uni dagli altri⁴⁰.

Una corretta articolazione fra «tutti», «alcuni» e «uno» non potrà che favorire lo sviluppo di una Chiesa partecipativa e gli aggiustamenti necessari dell'istituzione parrocchiale alle nuove condizioni della missione (uscita dalla cristianità, crisi di trasmissione). Come ho già avuto modo di dire più sopra, in definitiva essa porta ad una reinterpretazione della *cura animarum*, ormai liberata dal monopolio ministeriale multisecolare del parroco. A mio giudizio, essa è uno dei primi e più forti segni di una recezione originale delle acquisizioni maggiori del concilio Vaticano II⁴¹.

ALPHONSE BORRAS
Université Catholique de Louvain
Grand Place, 45
B 1348 Louvain-la-Neuve

1 luglio 2008

³⁹ Cf A. BORRAS, «La paroisse du Code de 1983 au Directoire de 2004, L'évolution laborieuse d'une institution et de ses représentations», di prossima pubblicazione in *RTL* (2009).

⁴⁰ Cf J.W. POKUSA, «Dioceses, parishes, pastors and pastoral care», *The Jurist* 67 (2007/1) 167-169.

⁴¹ G. Routhier ritiene che il processo di recezione di un concilio si realizzi tradizionalmente attraverso i suoi decreti di applicazione, cioè, in definitiva, attraverso le pratiche ecclesiali cui essi danno luogo, in particolare, in tre ambiti maggiori: la liturgia, la catechesi e il governo ecclesiale. Cf G. ROUTHIER, *Il Concilio Vaticano II. Recezione ed ermeneutica*, Vita & Pensiero, Milano 2007, in particolare 33-36; 127-131.

SUMMARY

Borras' paper tries to outline the openings coming from an interesting interpretation of the CIC by F. Coccopalmerio about the figure and the role of the parish priest. Moving from an exegesis of the canons about the parish as unitary subject of ecclesiastical action, it becomes possible to go over the traditional dicotomy between clergy and laymen (these ones with a mere passive role), towards a more complex but theologically more significant organization of the ecclesial body under a collegial form, and precisely a collective one, able to make the Church more visible in a determined place. Under such perspective, the figure and the function of the parish priest are not diminished; on the contrary, it may see new perspectives full of future promises, also in the situation of the Church in the Western world. Categories such «presidency» and «*gouvernance*», distinctions between «making law» and «taking law», figures like «equipe» and «group» become instruments which help the parish priest in living more deeply his role, in a Church which has now discovered itself as the subject of ecclesial action and *cura animarum*.